

Ctp Bari sulla durata degli accessi
Le verifiche fiscali
con termini rigorosi

Le norma**Art. 12, comma 5, legge n. 212/2000**

«La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni».

**DI VALERIO STROPPA E
 CRISTINA BARTELLI**

Verifiche fiscali presso la sede del contribuente con termine rigoroso. I controlli che si protraggono oltre la durata massima indicata dallo Statuto del contribuente, vale a dire 30 giorni lavorativi raddoppiabili in caso di necessità, determinano la nullità dell'atto di rettifica tributaria. È quanto ha affermato la Ctp di Bari con due diverse sentenze, la n. 99/10/10, depositata il 7 maggio scorso, e la n. 131/17/10, depositata il 12 maggio. Entrambe le pronunce hanno sancito l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio delle Entrate, rispettivamente in tema di recupero del credito d'imposta per l'agevolazione sul gasolio degli autotrasportatori per conto terzi e di recupero del credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate. In entrambi i casi le rettifiche poggiavano su pvc emessi dalla

Guardia di finanza, che aveva effettuato l'accesso presso la sede della società dall'8 settembre 2005 al 15 dicembre 2005.

La società ricorrente, difesa dall'avvocato Stefano Loconte, eccepiva in entrambi i casi la violazione dell'articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000). Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la permanenza dei funzionari civili o militari del fisco, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine.

La Ctp del capoluogo pugliese, come si evince dalle sentenze in commento, ritiene che la norma «debba interpretarsi in modo restrittivo, ossia calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni (30 più 30) lavorativi e consecutivi». Ciò, secondo i giudici baresi, in quanto la ratio della disposizione di cui

al comma 5 è recata dal comma 1 dello stesso articolo 12, laddove il legislatore afferma che i controlli devono svolgersi «con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente».

Sulla base di tale assunto, la commissione rileva che la verifica delle Fiamme gialle si è protratta per tre mesi, «non potendosi attribuire rilevanza a quanto dichiarato dalla Guardia di finanza secondo cui la verifica è stata effettuata in 29 giornate» (sentenza n. 99/10/10). Pertanto, «appare evidente che il comportamento adottato dalla Gdf è in contrasto con il disposto normativo» (sentenza n. 131/17/10). Motivi che inducono la Ctp di Bari a considerare nullo il pvc emesso dalle Fiamme gialle, anche allineandosi alla pronuncia n. 12 del 18 marzo 2008 della Ctr Lombardia. L'annullamento dei verbali comporta, di conseguenza, il venir meno degli atti di accertamento impugnati.